

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

(Omissis)

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE REGIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1998, N. 7.

Art. 62 septies

(Agevolazione per veicoli storici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione di cui all'articolo 63, comma 1bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche

(Omissis)